



Originale

# CITTA' DI BENE VAGIENNA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.67

### OGGETTO:

**REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladodici** addi **ventotto** del mese di **novembre** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AMBROGIO Claudio - Sindaco	Si
2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco	Si
3. BECCARIA Damiano - Consigliere	Si
4. CORRADO Mauro - Consigliere	Si
5. DOTTA Marco - Consigliere	Si
6. MAMINO Francesco - Consigliere	Si
7. DALMAZZO Raffaele - Consigliere	Si
8. MONDINO Aldo - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Legge 241 del 7/8/1990, nota come “Legge sulla trasparenza amministrativa”, ha disposto le “norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” con le quali, ispirandosi ai principi affermati dall’art 97 della Costituzione, l’attività amministrativa e le procedure delle pubbliche amministrazioni sono state semplificate ed ordinate, con una disciplina rivolta a garantire la protezione dei diritti dei cittadini mediante l’attuazione del principio di legalità e la definizione di regole per l’esercizio tempestivo e puntuale delle pubbliche funzioni;
- la Legge 241/90, dalla sua approvazione, ha subito varie modifiche e integrazioni, in particolare con:
  - o la Legge 15 del 11/2/2005 che ha modificato le disposizioni riguardanti i principi generali dell’azione amministrativa, il procedimento e la sua conclusione, il diritto di accesso agli atti;
  - o la Legge 80 del 14/5/2005 che ha disposto una nuova disciplina relativa alla conclusione del procedimento, alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso;
  - o la Legge 69 del 18/6/2009 che ha apportato modifiche sostanziali sia per quanto riguarda i tempi di conclusione del procedimento sia per quanto riguarda l’ambito di applicazione della legge, riconducendo in particolare a Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) alcuni istituti disciplinati dalla stessa Legge 241/90;
- l’art 29 della stessa Legge 241/90, nel testo sostituito e in parte integrato dall’art 10 della Legge 69/2009 prevede :
  - al comma 1 - 2° cpv, che le disposizioni della Legge 241/1990 e precisamente l’art 2-bis (conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento), l’art 11 (accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento), l’art 15 (accordi tra pubbliche amministrazioni), l’art 25 - commi 5, 5-bis e 6 (ricorsi concernenti il diritto di accesso), nonché quelle del capo IV-bis (efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo) si applicano a tutte le Amministrazioni Pubbliche;
  - al comma 2, che le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla Legge 241/1990 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge;



- al comma 2-bis e ter, che attengono ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti dalle Pubbliche Amministrazioni su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117 - secondo comma - lett. m) della Costituzione, le disposizioni della Legge n. 241/1999 e s.m.i., relative a:
  - la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo,
  - l'individuazione di un responsabile del procedimento amministrativo,
  - la conclusione del procedimento amministrativo entro il termine prefissato,
  - l'accesso alla documentazione amministrativa,
  - l'osservanza della durata massima dei procedimenti amministrativi,
  - la dichiarazione di inizio attività,
  - il silenzio assenso,
  - conferenza dei servizi,
- al comma 2-quarter, che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai comma 2-bis e 2-ter ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

TUTTO ciò premesso;

CONSIDERATO CHE:

- in merito ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'art. 2 della L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009, prevede che se non diversamente stabilito in norme o in regolamenti, i termini di conclusione del procedimento sono di 30 giorni, e che il regolamento interno dell'ente può determinare tempi più lunghi fino a 90 giorni ed in caso eccezionale fino a 180 giorni,
- l'art. 7 della L. 69/2009 all'art. 7, comma 3, prevede che le Regioni e gli Enti Locali adeguino i propri regolamenti;

DATO ATTO CHE questo Comune ha approvato il Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sui tempi di conclusione dei procedimenti, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 del 14/11/1997;

RITENUTO necessario procedere all'adozione di un nuovo Regolamento comunale che tenga conto dell'evoluzione normativa e delle innovazioni organizzative e delle semplificazioni operative assicurate dall'informatica e dalla telematica, recependo in tal modo tutte le modifiche apportate negli anni alla Legge 241/90;

PRESO ATTO CHE l'elenco dei procedimenti, riportati in apposite schede che contengono i termini di conclusione ed individuano il Responsabile, verranno approvati dalla Giunta Comunale nei termini indicati nel regolamento medesimo;

DATO ATTO altresì che l'elenco dei procedimenti amministrativi e l'individuazione dei relativi tempi di conclusione rappresenta un atto che integra il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000:

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49;

CON voti favorevoli n° 8, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

01) Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, e che si intendono qui integralmente riportate, il Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, allegato alla presente deliberazione quale integrante e sostanziale, composto di n. 61 articoli.

02) Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione dell'elenco dei procedimenti, con l'indicazione dei termini e le apposite schede che riguardano la procedura di ogni singolo procedimento amministrativo, trattandosi di atto che integra il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

03) Di dare atto che il nuovo Regolamento sostituisce ed abroga quello approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 in data 14/11/1997.

04) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Dal che si è redatto il presente verbale.

**Il Presidente**  
**AMBROGIO Claudio**

**Il Segretario Comunale**  
**BURGIO Dott. Vito**

**PARERI TECNICI**  
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)

UFFICIO SEGRETERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Li 28/11/2012

Il Responsabile del Servizio  
BURGIO Dott. Vito

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18\08\2000, n.267.

Bene Vagienna, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA**

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale